

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE 1° CIVILE

SENTENZA 20-9-2010 N° 19858

Fallimento – cessazione – concordato fallimentare – esecuzione – decreto del Tribunale in sede di reclamo – contenuto del provvedimento – esclusione di crediti ammessi in sede di omologazione – ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - ammissibilità

CONTRIBUTO UNIFICATO



19858 / 10

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

con contributo
 illuminante
 R.G.N. 24837/2008

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 19858

Rep. 6754

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 07/07/2010
 Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
 Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -
 Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
 Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24837-2008 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. 00399750587)), in persona
 del procuratore pro tempore, nella qualità di
 procuratore del BANCO DI NAPOLI S.P.A., elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso
 l'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la
 rappresenta e difende, giusta procura speciale per
 Notaio dott. ENZO ROMANO di ROMA - Rep. n. 380111 del
 27.01.2010;

- **ricorrente** -**contro**

CONCORDATO FALLIMENTARE STEFANO STERNATIVO, STERNATIVO
CONCETTA, STERNATIVO STEFANO;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI,
depositata il 22/04/2008, n. 281/08 v.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato M.L. CASOTTI
CANTATORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con istanza presentata al giudice delegato, il Curatore del Concordato fallimentare di Stefano Sternativo chiedeva indicarsi le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori da parte dell'assuntrice Sternativo Concetta.

Con decreto del 19.2.2008, il giudice delegato ordinava all'assuntrice di provvedere ai prescritti pagamenti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto.

Avverso tale decreto quest'ultima proponeva reclamo ex art. 26 l.f., eccependo, in via preliminare, la mancata notifica al fallito del provvedimento impugnato. Nel merito, previa proroga dei termini di adempimento del concordato, chiedeva subordinarsi il pagamento all'effettivo trasferimento in suo favore dei beni concordatari. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la rettifica dei dati contabili.

Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento depositato il 22.4.08, accoglieva parzialmente il reclamo, e per l'effetto, a parziale modifica del decreto del giudice delegato del 19.2.2008, riduceva l'importo delle somme da versarsi a cura dell'assuntrice nella misura di € 94.863,74, a titolo di pagamento dei crediti privilegiati, nonché nell'ulteriore misura del 25% dei crediti chirografari tempestivamente ammessi; rigettava gli ulteriori motivi di reclamo.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione sulla base di un


unico motivo l'Italfondario spa quale procuratrice della Intesa San Paolo spa cui non resiste con controricorso il fallimento

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso la Italfondario spa n.q. contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto che l'assuntore debba pagare solo i crediti ammessi tempestivamente al passivo e non anche quelli ammessi tardivamente.

Osserva la Corte che l'impugnato provvedimento del Tribunale fallimentare contiene una pronuncia non rinvenibile nel precedente provvedimento del giudice delegato, oggetto di reclamo, e dovrebbe, in ipotesi, costituire la manifestazione di quei poteri amministrativi di cui il Tribunale medesimo è investito nell'ambito dell'intera procedura ai sensi dell'art. 23 L.F. che gli consentono di dare alle parti le istruzioni del caso.(Cass 5811/89).

E' stato, infatti, osservato (Cass 3291/09) che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 136 1. fall. (Cass. n. 11189 del 1995).I successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere nell'esercizio del potere-dovere di sorvegliare l'esecuzione del concordato, che permane finché questo non abbia avuto integrale




attuazione (Cass. nn. 12862/2002; Cass n. 13626/1992).

Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza (cass 3291/09). In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere—dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, quale è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare (Cass. n. 9240 del 1997; Cass 3291/09).

Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti, non possono quindi - come questa Corte ha già affermato- essere rimesse e, comunque, decise dal giudice delegato e dal tribunale fallimentare (Cass 3291/09). In particolare, l'ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato (Cass 3291/09) e, in caso di contestazione circa la loro misura, deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811/ 1989; Cass. n. 9240 del 1997).

Nel caso in esame, pertanto, in cui il Tribunale ha, al di fuori dei poteri attribuitigli, interpretato la sentenza di omologazione ed escluso i crediti



ammessi a seguito di istanze tardive, si è in presenza di un provvedimento abnorme viziato da carenza assoluta di potestà decisionale, che, risolvendo una controversia su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (Cass 6083/78).

Il provvedimento impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta va pertanto cassato senza rinvio.



La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM


Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese di giudizio.

Roma 7/7.10

Il Cons.est.



Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **20 SET. 2010**

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano



IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

